



## **Pacchetto infrazioni di ottobre: decisioni principali**

Bruxelles, 30 ottobre 2020

*Il presente documento è stato aggiornato con contributi aggiuntivi, contrassegnati nel testo con un asterisco (\*), il 30 ottobre 2020 alle ore 15:30.*

### **Panoramica per settore**

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 216 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui casi di infrazione](#).

## **1. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI**

*(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)*

### Lettere di costituzione in mora

#### **Libera circolazione delle merci: la Commissione chiede alla FRANCIA di rimuovere gli ostacoli alle importazioni parallele di medicinali veterinari**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Francia** in merito agli ostacoli che impediscono agli allevatori di effettuare importazioni parallele di medicinali veterinari per le necessità dei propri allevamenti. Come sancito dalla [sentenza della Corte nella causa C-114/15, Audace](#), gli allevatori sono autorizzati a importare da altri Stati membri medicinali veterinari da utilizzare nei propri allevamenti. Le misure francesi, sottoponendo tali importazioni a oneri amministrativi molto elevati, limitano de facto la possibilità di effettuare importazioni parallele, in violazione degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)). La Francia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### Lettere di costituzione in mora e pareri motivati

#### **Fatturazione elettronica: la Commissione invita la BULGARIA e l'UNGHERIA a recepire pienamente le nuove norme**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Bulgaria** e un parere motivato all'**Ungheria** in merito al recepimento delle norme dell'UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ([direttiva 2014/55/UE](#)). La fatturazione elettronica mira a garantire il trattamento tempestivo e automatico delle fatture e dei pagamenti elettronici delle imprese e ad agevolare la gestione dei contratti da parte delle imprese in qualsiasi Stato membro. Tutti gli Stati membri erano tenuti a comunicare le misure nazionali di recepimento della direttiva sulla fatturazione elettronica entro il 18 aprile 2019. Il 21 maggio 2019 la Commissione ha [contattato per iscritto 12 Stati membri](#) per omessa comunicazione di tali misure. Oggi la Commissione sta

prendendo provvedimenti nei confronti della Bulgaria e dell'Ungheria per garantire che le misure nazionali recepite coprano l'intero ambito di applicazione della direttiva sulla fatturazione elettronica. Entrambi gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alla Bulgaria e di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Libera circolazione delle merci e libertà di stabilimento: la Commissione invita la BULGARIA a eliminare le misure discriminatorie che impongono ai dettaglianti di privilegiare prodotti alimentari nazionali**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Bulgaria** in merito alle misure discriminatorie che impongono ai dettaglianti di privilegiare i prodotti alimentari nazionali. La legislazione bulgara obbliga i dettaglianti a predisporre uno spazio di esposizione e di vendita separato per i prodotti alimentari nazionali quali latte, pesce, carni fresche e uova, miele, frutta e verdura. Tali obblighi pregiudicano la libera circolazione delle merci, sancita dall'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)), in quanto creano condizioni di commercializzazione più vantaggiose e competitive per i prodotti alimentari nazionali, discriminando prodotti analoghi importati. Dette misure ostacolano anche la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 [TFUE](#), in quanto limitano i dettaglianti nella loro libertà di decidere in merito alla gamma dei prodotti in assortimento, alla disposizione della superficie di vendita e alla catena di approvvigionamento. Viste le circostanze eccezionali dovute alla situazione sanitaria legata al coronavirus e all'indebolimento delle economie dell'UE, è indispensabile preservare la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento in nome della solidarietà europea. Nel mese di maggio la Commissione ha già inviato [una lettera di costituzione in mora](#), a cui fa seguito ora un parere motivato. La Bulgaria dispone di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire la Bulgaria alla Corte di giustizia dell'UE.

#### *Pareri motivati e deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

### **Riconoscimento delle qualifiche professionali: la Commissione invita CIPRO, la GERMANIA, MALTA e la SLOVACCHIA a rispettare le norme dell'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di chiedere chiarimenti **a Cipro, alla Germania, a Malta e alla Slovacchia** in merito alle rispettive legislazioni nazionali che attuano le norme dell'UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#), modificata dalla [direttiva 2013/55/UE](#), e articoli 45 e 49 [TFUE](#)). Tali norme agevolano il riconoscimento delle qualifiche professionali nei paesi dell'Unione di modo che per i professionisti sia più facile prestare servizi in tutta Europa, garantendo al contempo una migliore protezione dei consumatori e dei cittadini.

La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora complementare a Cipro, in cui solleva la questione della non conformità di talune disposizioni nazionali con la direttiva 2005/36/CE e con l'articolo 49 TFUE per quanto riguarda le professioni ingegneristiche, in particolare la professione di architetto. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Germania in merito alla legislazione nazionale che attua le norme dell'UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione esprime preoccupazioni in merito alla conformità delle norme regionali di tutti i *Länder* sulla libera prestazione di servizi di ingegneria e sul riconoscimento degli ingegneri ai fini dello stabilimento. Inoltre la Commissione ha individuato un non corretto recepimento delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE nella legislazione settoriale che disciplina le professioni relative all'ambito sanitario, all'artigianato e all'architettura. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a Malta, nel quale esprime preoccupazioni in merito al non corretto o mancato recepimento di varie disposizioni della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, in particolare per quanto riguarda la prestazione di servizi, la libertà di stabilimento, i requisiti minimi di formazione per talune professioni settoriali, i requisiti linguistici e i diritti acquisiti. La Commissione ha inoltre individuato violazioni della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e degli articoli 45 e 49 TFUE in relazione a diversi requisiti documentali. Cipro, la Germania e Malta dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire la Germania e Malta alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda Cipro, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. In data odierna la Commissione ha deciso inoltre di deferire la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Si invita a consultare il [comunicato stampa](#) relativo alla decisione della Commissione di deferire la Slovacchia alla Corte.

## **Segreti commerciali: la Commissione decide di deferire CIPRO alla Corte di giustizia per non aver recepito la direttiva sui segreti commerciali**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire **Cipro** alla Corte di giustizia, chiedendo a quest'ultima di ordinare il pagamento di sanzioni finanziarie, per non aver recepito le norme in materia di protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate ([direttiva \(UE\) 2016/943](#)). La direttiva, nota anche come direttiva sui segreti commerciali, armonizza la protezione giuridica dei segreti commerciali nell'UE e garantisce azioni civili riparatorie e compensative sufficienti e coerenti nel mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

## **2. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza**

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. + 32 229 53156; Laura Bérard – Tel. + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel. +32 229 69971)

### *Lettere di costituzione in mora*

#### **Migrazione: la Commissione invita l'UNGHERIA a consentire l'accesso alla procedura di asilo in linea con il diritto dell'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Ungheria** per non aver applicato correttamente la legislazione dell'UE in materia di asilo. La Commissione ritiene che le nuove procedure di asilo previste dalla legge e dal decreto che l'Ungheria ha varato in risposta alla pandemia di coronavirus violino il diritto dell'UE, in particolare la direttiva sulle procedure di asilo ([direttiva 2013/32/UE](#)) interpretata alla luce della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#). Secondo le nuove procedure, prima di poter presentare domanda di protezione internazionale in Ungheria, i cittadini di paesi terzi devono innanzitutto dichiarare l'intenzione di chiedere asilo presso un'ambasciata ungherese al di fuori dell'Unione europea e ottenere un permesso d'ingresso speciale a tal fine. La Commissione ritiene che tale norma costituisca una restrizione illegittima all'accesso alla procedura di asilo, contraria alla direttiva sulle procedure di asilo, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impedisce alle persone che si trovano sul territorio ungherese, anche alla frontiera, di presentare domanda di protezione internazionale nel paese. L'Ungheria dispone di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Codice frontiere Schengen: l'ESTONIA sollecitata a eliminare le condizioni supplementari richieste per l'attraversamento delle frontiere esterne terrestri in uscita dall'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare all'**Estonia** una lettera di costituzione in mora complementare per aver introdotto, in violazione del codice frontiere Schengen ([regolamento \(UE\) 2016/399](#)), obblighi supplementari per i viaggiatori che attraversano le frontiere esterne terrestri dell'UE. Attualmente l'Estonia impone ai viaggiatori che desiderano uscire dall'UE di prenotare un posto in fila per attraversare il confine e di pagare una quota per la prenotazione e l'uso dell'area di attesa. Per quanto riguarda gli attraversamenti e i controlli, il codice frontiere Schengen definisce una serie dettagliata di condizioni cui attenersi quando i viaggiatori attraversano le frontiere in uscita dall'UE. Il codice non consente agli Stati membri di introdurre obblighi supplementari, come quelli imposti presso i valichi di frontiera in Estonia. La Commissione ha quindi inviato all'Estonia una lettera di costituzione in mora nel maggio 2016 e successivamente un parere motivato nel gennaio 2019.

La risposta ricevuta non è stata soddisfacente e sebbene durante una visita in loco della Commissione siano stati osservati cambiamenti nella prassi alla frontiera, la situazione giuridica non è cambiata. La Commissione dà ora seguito a tale lettera con una lettera di costituzione in mora complementare. L'Estonia dispone di 2 mesi per notificare alla Commissione le misure intraprese per garantire la corretta attuazione delle disposizioni pertinenti del codice frontiere Schengen, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di proseguire l'iter della procedura di infrazione.

### *Pareri motivati*

## **Asilo: la Commissione esorta il PORTOGALLO ad attuare pienamente la direttiva sulle procedure di asilo**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Portogallo** per non aver recepito pienamente la direttiva sulle procedure di asilo ([direttiva 2013/32/UE](#)) (rifusione), che stabilisce garanzie procedurali comuni per l'esame delle domande di protezione internazionale in tutta l'UE. Sebbene siano stati avviati i negoziati sulle proposte legislative che accompagnano il [nuovo patto sulla migrazione e l'asilo](#) (comprendente una [proposta modificata di regolamento](#) che istituisce una procedura comune per la protezione internazionale nell'Unione), il recepimento e l'attuazione, in maniera completa e corretta, delle norme vigenti in materia di asilo continuano ad essere una priorità per la Commissione. Il parere motivato odierno fa seguito a una lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel luglio 2019. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per garantire il pieno recepimento della direttiva, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

## **Politiche antidroga dell'UE: l'IRLANDA esortata ad attuare le norme dell'UE**

Oggi la Commissione ha deciso di inviare 2 pareri motivati all'**Irlanda** per non aver notificato le misure nazionali adottate ai fini del pieno recepimento della [direttiva \(UE\) 2017/2103](#) e della [direttiva delegata \(UE\) 2019/369 della Commissione](#). Scopo della direttiva (UE) 2017/2103 è includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" prevista dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio. La direttiva fa parte del quadro normativo dell'UE per tutelare la salute pubblica, combattere il traffico di stupefacenti e limitare l'approvvigionamento e il consumo di sostanze illecite. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 23 novembre 2018. I pareri motivati di oggi fanno seguito ai pareri motivati relativi allo stesso argomento inviati dalla Commissione a 4 altri 4 Stati membri nel luglio 2020. L'Irlanda dispone ora di 2 mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per garantire la piena attuazione delle nuove norme, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. La Commissione ha archiviato procedimenti analoghi nei confronti della **Lettonia** a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2103 e nei confronti del **Portogallo** e della **Slovacchia** a seguito del recepimento della direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione.

## **3. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali**

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola - Tel. +32 229 87624)

### Pareri motivati

## **TBI intra-UE: la Commissione invita il REGNO UNITO a porre fine ai trattati bilaterali in materia di investimenti con gli Stati membri dell'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Regno Unito** per non aver eliminato di fatto dal suo ordinamento giuridico i trattati bilaterali di investimento (TBI) di cui è parte contraente insieme agli Stati membri dell'UE. La Commissione sostiene da tempo che i TBI tra gli Stati membri dell'UE si sovrappongono al diritto dell'UE e sono in conflitto con esso. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Achmea ([C-284/16](#)), tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito, nelle dichiarazioni del 15 e 16 gennaio 2019, si erano impegnati a porre fine ai TBI conclusi tra loro, in modo coordinato mediante un trattato plurilaterale o, se reciprocamente ritenuto più rapido, in modo bilaterale. La Commissione si rammarica del fatto che il Regno Unito non abbia firmato il trattato plurilaterale concordato tra gli Stati membri e che non abbia avviato alcuna discussione con gli Stati membri interessati per porre fine bilateralmente ai TBI. La Commissione esorta pertanto il Regno Unito ad adottare tutte le disposizioni necessarie per eliminare in tempi brevi i suoi TBI con gli Stati membri dell'UE dal proprio ordinamento giuridico. In assenza di una risposta soddisfacente da parte del Regno Unito entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito, tale paese è ancora vincolato dal diritto dell'Unione durante il periodo di transizione e la Commissione è competente ad avviare una procedura di infrazione nei suoi confronti per qualsiasi inadempimento di un obbligo previsto dai trattati dell'UE che abbia luogo prima della fine di tale periodo (31 dicembre 2020).

## **Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Commissione invita CIPRO a recepire la quinta**

## **direttiva antiriciclaggio**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato a **Cipro** per non aver recepito la [quinta direttiva antiriciclaggio](#) nel suo ordinamento nazionale. Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 10 gennaio 2020 e, ad oggi, le autorità cipriote non hanno notificato alcuna misura di recepimento alla Commissione. Le lacune giuridiche di uno Stato membro si ripercuotono su tutta l'Europa. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire stabilità finanziaria e sicurezza in Europa. La lotta contro il riciclaggio di denaro oggi è altrettanto importante che prima della pandemia di COVID-19. Infatti, secondo Europol e le autorità di contrasto nazionali, la criminalità connessa al coronavirus e il riciclaggio dei relativi proventi sono in aumento. Garantire un recepimento tempestivo e corretto delle norme antiriciclaggio vigenti è una delle azioni previste dalla Commissione nel suo [piano d'azione in sei punti](#) pubblicato il 7 maggio 2020. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di Cipro entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## **4. Mobilità e trasporti**

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Stephan Meder - Tel. +32 229 13917)

### Lettere di costituzione in mora

#### **Trasporti combinati: la Commissione invita la SVEZIA ad applicare correttamente la legislazione dell'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Svezia** per non aver applicato correttamente le norme dell'UE in materia di trasporti combinati di merci tra Stati membri ([direttiva 92/106/CEE del Consiglio](#)). La direttiva prevede un regime speciale che incoraggia gli operatori a trasferire la merce dal trasporto su strada a quello ferroviario o alla navigazione interna per una parte del viaggio. Il cosiddetto "trasporto combinato" contribuisce a ridurre le emissioni del settore dei trasporti e altri effetti negativi del trasporto su strada. La Svezia limita la definizione di "operazioni di trasporto combinato", impedendo a talune operazioni di trasporto contemplate dalla direttiva di beneficiare del regime speciale. La Svezia dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Trasporto su strada: la Commissione invita l'ITALIA a ottemperare alle norme sull'uso delle informazioni dei tachigrafi**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'**Italia** per non aver rispettato le disposizioni dell'UE in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (regolamento relativo ai tachigrafi, [regolamento \(UE\) n. 165/2014](#)). Il regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada. La legislazione italiana consente di utilizzare le informazioni memorizzate dai tachigrafi per dare seguito alle infrazioni per eccesso di velocità, pur essendo ciò vietato dal relativo regolamento. L'Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi della Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Trasporto su strada: la Commissione invita la FRANCIA e la LITUANIA ad attuare pienamente le norme dell'UE relative alle dimensioni e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora alla **Francia** e alla **Lituania** con la richiesta di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale le norme europee aggiornate relative alle dimensioni e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali ([direttiva \(UE\) 2015/719](#)). Tali norme, che riguardano il traffico internazionale, sono determinanti per il buon funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle merci in Europa. La direttiva introduce, tra l'altro, deroghe per i veicoli commerciali pesanti alimentati con combustibili alternativi e per quelli impegnati in operazioni di trasporto intermodale. Scopo delle deroghe è garantire che i veicoli meno inquinanti non siano penalizzati se sono più lunghi o più pesanti di quelli convenzionali e promuovere le operazioni di trasporto intermodale. La direttiva doveva essere attuata dagli Stati

membri entro il 7 maggio 2017. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Sicurezza stradale: La Commissione chiede alla CECIA di recepire correttamente nella legislazione nazionale gli standard minimi di idoneità alla guida, in particolare per quanto riguarda le patologie cardiovascolari**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare alla **Cecia** una lettera di costituzione in mora, invitandola a essere più precisa nell'attuazione della [direttiva \(UE\) 2016/1106](#). La direttiva modifica l'allegato III della direttiva UE concernente la patente di guida ([direttiva 2006/126/CE](#)), che stabilisce le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. Al fine di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle patologie che incidono sull'idoneità alla guida e assicurare una maggiore sicurezza stradale, la sezione dedicata alle patologie cardiovascolari è stata sostituita da disposizioni più dettagliate che indicano chiaramente in quali condizioni la guida dovrebbe essere consentita e in quali altre la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata. La Commissione ritiene che, nel suo recepimento, la Cechia descriva le patologie cardiovascolari in modo troppo generico per offrire la certezza e la chiarezza previste dalla direttiva. La Cechia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alle autorità ceche.

#### Pareri motivati

### **Pacchetto controlli tecnici: la Commissione esorta la I PAESI BASSI a recepire nuove misure di controllo dei veicoli per aumentare la sicurezza stradale**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato ai **Paesi Bassi**, chiedendo al paese di recepire pienamente il "pacchetto controlli tecnici" adottato nel 2014. L'obiettivo della legislazione proposta nel pacchetto è migliorare le i controlli sui veicoli nell'UE e, di conseguenza, la sicurezza stradale. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le tre direttive del pacchetto entro il 20 maggio 2017. Finora i Paesi Bassi non hanno comunicato alla Commissione tutte le misure nazionali di recepimento della [direttiva 2014/45/UE](#) relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La direttiva si applica alle autovetture, ai veicoli pesanti, agli autobus, ai rimorchi pesanti, ai motocicli e ai trattori veloci e definisce gli elementi da verificare in sede di controllo tecnico, i metodi, i difetti e la loro valutazione. La direttiva introduce inoltre requisiti minimi per gli impianti di controllo, la formazione degli ispettori e gli organismi di supervisione. La Commissione ha trasmesso la richiesta sotto forma di parere motivato. I Paesi Bassi dispongono ora di due mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione può deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Trasporto marittimo: la Commissione invita CIPRO e il PORTOGALLO a recepire le norme dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a Cipro e al Portogallo per non aver comunicato le misure nazionali adottate al fine di recepire le norme di sicurezza dell'UE per le navi da passeggeri (direttive (UE) [2017/2108](#), [2017/2109](#) e [2017/2110](#)). Queste tre direttive migliorano e aumentano il livello di sicurezza delle navi passeggeri fornendo un livello comune di protezione per i passeggeri del trasporto marittimo. Esse riguardano le norme e gli standard di sicurezza delle navi, la registrazione delle persone a bordo delle navi e l'ispezione dei servizi passeggeri di linea. Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla legislazione dell'UE entro il 21 dicembre 2019. Entrambi i paesi dispongono ora di due mesi per rispondere ai pareri motivati, trascorsi i quali la Commissione può deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

## **5. Giustizia**

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel. +32 229 63444)

#### Lettere di costituzione in mora

## **Diritti dei cittadini: la Commissione esorta il REGNO UNITO a garantire un'assicurazione malattia per i cittadini dell'UE che copra tutti i rischi**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera complementare di costituzione in mora al **Regno Unito** per non aver recepito la [direttiva sulla libera circolazione \(2004/38/CE\)](#) per quanto riguarda l'obbligo per i cittadini dell'UE economicamente inattivi di avere un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi quando si trovano nel territorio del Regno Unito. Ai sensi della direttiva sulla libera circolazione i cittadini dell'UE che si stabiliscono in un altro paese dell'UE ma non lavorano in tale paese devono disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia. Tuttavia nel Regno Unito i cittadini dell'UE che sono affiliati al sistema sanitario pubblico di quel paese (NHS) e hanno diritto a ricevere cure mediche da tale sistema sanitario non sono considerati in possesso di un'assicurazione malattia sufficiente. La Commissione ritiene che le norme pertinenti del Regno Unito violino il diritto dell'UE. Il Regno Unito dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione nella lettera complementare di costituzione in mora. Qualora il Regno Unito non adotti misure adeguate, la Commissione potrà portare la procedura di infrazione alla fase successiva inviando un parere motivato complementare. Durante il periodo di transizione la normativa dell'UE sulla libera circolazione delle persone continua ad applicarsi nel Regno Unito come se questo fosse ancora uno Stato membro dell'UE. Inoltre, come stabilito nell'accordo di recesso, i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione saranno basati sui diritti di cui godono attualmente nel Regno Unito in virtù delle norme dell'UE. Le carenze nell'attuazione e nel recepimento, da parte del Regno Unito, della normativa dell'UE sulla libera circolazione rischiano di incidere anche sull'attuazione dei diritti dei cittadini in forza dell'accordo di recesso dopo la fine del periodo di transizione.

## **Mandato di arresto europeo: la Commissione invita l'IRLANDA a rispettare i termini perentori**

La Commissione invita l'**Irlanda** a rispettare le prescrizioni del mandato di arresto europeo ([decisione quadro 2002/584/GAI](#)), in particolare i termini perentori. Il mandato di arresto europeo consente una procedura giudiziaria semplificata transfrontaliera volta al perseguimento o all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. Un mandato emesso da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell'UE. In vigore sin dal 1° gennaio 2004, il mandato ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora in uso tra gli Stati membri dell'UE. L'Irlanda non ha rispettato i termini perentori per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, e ha inoltre fornito ulteriori motivi di rifiuto di un mandato di arresto europeo, con effetti sulla cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale. Per questo motivo la Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Irlanda, che dispone di 2 mesi per adottare le misure necessarie ad ovviare alle carenze individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. La Commissione continua a valutare il recepimento della decisione quadro anche in altri Stati membri e, se necessario, non esiterà ad avviare altri procedimenti di infrazione. Maggiori informazioni sul funzionamento del [mandato di arresto europeo](#) sono disponibili online.

## **Uguaglianza: la Commissione invita la LETTONIA a rispettare le norme dell'UE sulla parità di accesso di uomini e donne a beni e servizi**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Lettonia** per non aver attuato correttamente le norme dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi ([direttiva 2004/113/CE](#) del Consiglio). La direttiva vieta la discriminazione per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e proibisce qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a uomini o donne a causa del loro genere, qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a donne a causa del loro stato di gravidanza o maternità e qualsiasi tipo di molestia, anche sessuale, o istigazione a discriminare nell'ambito dell'offerta o della fornitura di beni o servizi. In particolare la direttiva (articolo 3, paragrafo 1) vieta la discriminazione di genere da parte di qualsiasi fornitore di beni e servizi, compresi fornitori professionali o individuali, come per esempio un privato che vende il proprio appartamento, la propria auto, ecc. Sebbene protegga i consumatori contro la discriminazione di genere ad opera di venditori professionali, la legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori non copre i beni e servizi offerti da fornitori non professionali (vendite da privati), violando così la direttiva. La Lettonia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. Maggiori informazioni sulla [legislazione dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne](#) sono disponibili online.

## **Lotta contro il razzismo e la xenofobia: la Commissione invita l'ESTONIA e la ROMANIA a recepire pienamente il diritto dell'UE che qualifica come reato l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'**Estonia** e alla **Romania** in quanto le rispettive legislazioni nazionali non recepiscono pienamente e correttamente le norme dell'UE sulla lotta contro talune forme di espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. L'Estonia ha mancato di recepire la qualifica come reato di forme specifiche di incitamento all'odio, ovvero l'apologia pubblica e la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini internazionali e dell'Olocausto, nei casi in cui tali comportamenti mirano a istigare alla violenza o all'odio. Inoltre, l'Estonia non ha criminalizzato correttamente l'incitamento all'odio, omettendo di qualificare come reato l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di gruppi, e non ha previsto sanzioni adeguate. Infine, il codice penale estone non garantisce che la motivazione razzista e xenofoba di reati sia considerata circostanza aggravante affinché tali reati siano perseguiti in modo efficace e adeguato. La Romania ha fornito una definizione non corretta di "incitamento all'odio", in quanto manca di qualificare come reato l'incitamento all'odio che spinge alla violenza. La Romania, inoltre, qualifica come reato solamente l'incitamento all'odio diretto contro un gruppo di persone definito in riferimento a razza, colore della pelle, religione, discendenza oppure origine nazionale o etnica, ma non se diretto contro un singolo membro di tali gruppi. L'Estonia e la Romania dispongono di 2 mesi per rispondere ai punti sollevati dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. La decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia mediante il diritto penale ([decisione quadro 2008/913/GAI](#)) intende garantire che gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive in tutta l'UE. La Commissione continua a valutare il recepimento della decisione quadro anche in altri Stati membri e, se necessario, non esiterà ad avviare altri procedimenti di infrazione.

## **Parità di genere: la Commissione invita la BULGARIA a rispettare le norme dell'UE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Bulgaria** per non aver attuato correttamente le norme dell'UE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ([direttiva 79/7/CEE del Consiglio](#)). La direttiva vieta la discriminazione nei regimi legali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la disoccupazione. In particolare l'articolo 4 della direttiva vieta qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta in base al sesso, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni di sicurezza sociale. Il diritto pensionistico bulgaro discrimina indirettamente le donne. Più precisamente, per ottenere una pensione il diritto bulgaro richiede che siano stati versati contributi per un certo periodo di lavoro a tempo pieno, mentre per il lavoro a tempo parziale si applica il principio pro rata temporis. Per esempio, un anno di lavoro a tempo parziale con una giornata lavorativa di 4 ore (invece delle 8 ore del tempo pieno) conta solo come 6 mesi di servizio contributivo pensionabile. In questo modo i lavoratori a tempo parziale, la maggior parte dei quali sono donne, sono ingiustamente penalizzati: da un lato la loro prestazione pensionistica è limitata a causa della bassa retribuzione e dall'altro la durata del servizio prestato è ridotta in modo artificiale. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha già dichiarato disposizioni di questo tipo non compatibili con la direttiva sulle norme dell'UE sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere, se del caso, di inviare un parere motivato. Maggiori informazioni sulla [legislazione dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne](#) sono disponibili online.

### *Pareri motivati e/o lettere di costituzione in mora*

## **Giusto processo: la Commissione esorta la BULGARIA, la CROAZIA, CIPRO e la ROMANIA a recepire pienamente le norme dell'UE sulla presunzione di innocenza**

La Commissione invita la **Bulgaria**, la **Croazia**, **Cipro** e la **Romania** ad attuare pienamente le norme dell'UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([direttiva \(UE\) 2016/343](#)). La direttiva rappresenta uno degli elementi chiave del quadro giuridico dell'UE sulle norme minime comuni necessarie per un giusto processo, che garantiscono una sufficiente protezione dei [diritti degli indagati e degli imputati](#). La direttiva rafforza la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e agevola quindi il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale. La Commissione ritiene che le misure nazionali di recepimento notificate da **Bulgaria**, **Croazia**, **Cipro** e **Romania** costituiscano solo un

recepimento parziale della direttiva e che manchino alcune disposizioni della stessa direttiva. In particolare, la Commissione ha individuato carenze per quanto riguarda i riferimenti in pubblico alla colpevolezza, per esempio quando le autorità pubbliche presentano una persona come colpevole in dichiarazioni pubbliche, e la disponibilità di misure adeguate per questi casi. Sussistono inoltre lacune relative al modo in cui gli indagati e gli imputati possono essere presentati, per esempio a corte, utilizzando misure di coercizione fisica, e al diritto di presenziare al processo. La Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora ai 4 Stati membri nel maggio 2018. Oggi la Commissione ha inviato pareri motivati a detti Stati membri concedendo loro 2 mesi di tempo per rispondere, trascorsi i quali il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE. In data odierna la Commissione archivia i casi di infrazione aperti nei confronti di Grecia, Lussemburgo, Slovacchi e Svezia in quanto questi paesi hanno ora adottato norme nazionali di recepimento della direttiva. Ulteriori dettagli sulla direttiva sono disponibili nella [scheda informativa](#).

### **Stato di diritto: La Commissione porta avanti il procedimento d'infrazione per salvaguardare l'indipendenza dei giudici in POLONIA**

Oggi la Commissione procede con la procedura di infrazione aperta il [29 aprile 2020](#) nei confronti della **Polonia** inviando un parere motivato in merito alla legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020. La Commissione ha ritenuto che tale legge compromette l'indipendenza dei giudici polacchi e non è compatibile con il primato del diritto dell'UE. La legge impedisce inoltre ai tribunali polacchi di applicare direttamente talune disposizioni del diritto dell'UE che tutelano l'indipendenza dei giudici e a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il governo polacco ha avuto 2 mesi di tempo per rispondere alle preoccupazioni della Commissione indicate nella lettera di costituzione in mora del 29 aprile 2020. Nella sua replica il governo polacco ha contestato il ragionamento della Commissione e ha chiesto l'archiviazione della procedura di infrazione. La Commissione ha esaminato la risposta del governo polacco e ritiene che questa non abbia fugato le preoccupazioni espresse nella lettera di costituzione in mora. Il governo polacco dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato, trascorsi i quali la Commissione può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

### **Diritti in materia di pacchetti turistici: la Commissione invia pareri motivati alla CROAZIA, alla LITUANIA e alla SLOVACCHIA e una lettera di costituzione in mora alla BULGARIA**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla **Croazia**, alla **Lituania** e alla **Slovacchia** e una lettera di costituzione in mora alla **Bulgaria** in merito alle rispettive leggi nazionali che violano le norme dell'UE sui diritti in materia di pacchetti turistici. A causa della pandemia di coronavirus molti contratti di viaggio hanno dovuto essere annullati. A norma della [direttiva sui pacchetti turistici](#), i viaggiatori hanno il diritto di ottenere il rimborso in denaro. Tuttavia durante la pandemia di coronavirus molti Stati membri hanno adottato leggi nazionali che consentono agli organizzatori di pacchetti turistici di emettere dei buoni, anziché rimborsare in denaro i viaggi annullati, o di posticipare il rimborso oltre il periodo di 14 giorni stabilito nella direttiva sui pacchetti turistici. Tali norme nazionali violano le disposizioni della direttiva dell'UE e indeboliscono i diritti dei consumatori. Nel maggio 2020 la Commissione ha adottato una specifica [raccomandazione sui buoni](#), per aiutare gli Stati membri a istituire sistemi di buoni attraenti, affidabili e flessibili, ribadendo che il diritto dell'UE deve essere rispettato e che i consumatori devono poter scegliere il tipo di indennizzo che desiderano ottenere. A luglio [la Commissione ha avviato procedure di infrazione](#) nei confronti di 10 Stati membri su questo stesso argomento. La Croazia, la Lituania e la Slovacchia non hanno corretto la rispettiva legislazione e pertanto la Commissione apre la fase successiva del procedimento di infrazione, ovvero l'invio di un parere motivato. Lo scorso agosto in Bulgaria sono entrate in vigore norme nazionali specifiche sui pacchetti turistici che obbligano i viaggiatori ad accettare un buono o un rimborso entro 12 mesi dalla cancellazione del pacchetto turistico prenotato. La Bulgaria, la Lituania, la Slovacchia e la Croazia dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di aprire la fase successiva del procedimento di infrazione, ovvero un parere motivato nel caso della Bulgaria o il deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso degli altri tre paesi. Allo stesso tempo la Commissione ha deciso di archiviare i procedimenti di infrazione avviati nei confronti di Cechia, Grecia, Francia, Italia, Polonia e Portogallo, dal momento che questi paesi hanno corretto la loro legislazione oppure la legislazione che hanno introdotto è giunta a scadenza. La Commissione ha infine archiviato anche il procedimento di infrazione avviato nei confronti di Cipro in quanto non sussistevano prove che la legislazione cipriota fosse non conforme alla direttiva UE sui pacchetti turistici.

## 6. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

### Lettere di costituzione in mora

#### **Natura: la Commissione invita MALTA ad adottare le misure necessarie per garantire il completamento della rete marina "Natura 2000"**

La Commissione invita **Malta** a fornire un elenco completo dei siti, come previsto dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)). Ai sensi di detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di importanza comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni da tale inserimento negli elenchi, gli Stati membri devono stabilire obiettivi e misure di conservazione per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie protette in uno stato di conservazione soddisfacente, designando i SIC come zone speciali di conservazione (ZSC). Si tratta di prescrizioni fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia europea sulla biodiversità](#), sottolineano quanto sia di fondamentale importanza che l'UE arresti la perdita di biodiversità migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Malta non ha proposto alcun sito di importanza comunitaria per la protezione delle sue scogliere e delle sue grotte marine sommerse o semisommerse nella zona marina al di là delle 25 miglia nautiche. Non ha neppure fornito prove scientifiche sufficienti per giustificare l'assenza di tali habitat. La Commissione ha deciso di inviare in data odierna una lettera di costituzione in mora a Malta. Malta dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Acque: la Commissione ricorda alla BULGARIA, a CIPRO, alla GRECIA, alla LITUANIA, a MALTA e alla SPAGNA l'obbligo di fornire informazioni sulle rispettive valutazioni del rischio di alluvioni e alla SLOVENIA sul trattamento delle sostanze prioritarie**

La Commissione chiede a **Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania Malta e Spagna** di presentare le relazioni pertinenti previste da diverse norme dell'UE in materia di acque. Gli Stati membri hanno obblighi di comunicazione previsti, tra l'altro, dalla [direttiva sugli standard di qualità ambientale](#) (2008/105/CE) e dalla [direttiva sulle alluvioni](#) (2007/60/CE). Ai sensi della direttiva sulle alluvioni, gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sul riesame delle valutazioni preliminari del rischio di alluvioni e, se necessario, ad aggiornarle in modo tale che sia il pubblico sia la Commissione siano a conoscenza dei nuovi sviluppi del rischio di alluvioni. Inoltre, ai sensi della [direttiva sugli standard di qualità ambientale](#), gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sul loro programma di monitoraggio supplementare e sul loro programma preliminare di misure relative ai nuovi standard di qualità ambientale, in modo tale che la Commissione possa valutarne l'adeguatezza. Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa rimanga sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi ambientali. La **Slovenia** non ha ancora fornito le informazioni richieste. In considerazione del fatto che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme ambientali settoriali e il conseguimento dei loro obiettivi, la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a tali Stati membri. Detti Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Qualità dell'aria: la Commissione invita la SPAGNA a migliorare le norme contro l'inquinamento atmosferico**

La Commissione chiede alla **Spagna** di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale tutte le prescrizioni della [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC). Tale direttiva contribuisce a ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente. In particolare, la direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per gli Stati membri relativamente a 5 importanti inquinanti atmosferici. Tutti questi inquinanti atmosferici hanno significativi impatti negativi sulla salute umana, in quanto sono causa di problemi respiratori, malattie cardiovascolari e cancro, oltre a provocare danni agli ecosistemi. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Spagna non ha recepito correttamente nel diritto nazionale le prescrizioni della direttiva che prevedono di condurre consultazioni

transfrontaliere, ove necessario, al momento di elaborare, adottare e attuare il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. La Spagna prevede la valutazione degli impatti negli Stati membri confinanti, ma non specifica la possibilità di condurre consultazioni transfrontaliere. Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare alla Spagna una lettera di costituzione in mora. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Acque di balneazione: la Commissione esorta la POLONIA a conformare la legislazione nazionale al diritto dell'UE**

La Commissione europea esorta la **Polonia** ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva sulle acque di balneazione ([direttiva 2006/7/CE](#)). La direttiva stabilisce norme per il monitoraggio e la classificazione delle acque di balneazione per almeno due parametri di batteri (fecali). Gli Stati membri devono inoltre informare il pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione e alla gestione delle spiagge tramite i cosiddetti "profili delle acque di balneazione". La direttiva impone inoltre alle autorità competenti di adottare misure di protezione adeguate qualora la qualità delle acque di balneazione presenti rischi per la salute umana. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Polonia non ha recepito correttamente le prescrizioni della direttiva per quanto riguarda, tra l'altro, l'identificazione e la designazione delle acque di balneazione, la definizione di un adeguato calendario di monitoraggio e vari compiti delle autorità competenti in caso di inquinamento o di rischi individuati per la salute umana nonché l'informazione e la consultazione del pubblico. Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare alla Polonia una lettera di costituzione in mora. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Inquinamento: la Commissione invita la SLOVACCHIA a migliorare le norme nazionali in materia di inquinamento proveniente da attività industriali**

La Commissione invita la **Slovacchia** ad allineare la legislazione nazionale alla [direttiva 2010/75/UE](#) relativa alle emissioni industriali. La direttiva stabilisce norme che comprendono la prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e la prevenzione della produzione di rifiuti. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Slovacchia non ha recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva; tra queste, alcune condizioni di autorizzazione non sono state attuate correttamente, la portata della definizione di "modifica sostanziale" è più limitata e l'obbligo che l'impianto sia gestito da una persona fisica competente non è stato recepito nella legislazione nazionale. Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare alla Slovacchia una lettera di costituzione in mora. La Slovacchia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Rifiuti: la Commissione invita la ROMANIA a chiudere e bonificare le discariche illegali**

La Commissione invita la **Romania** a chiudere, impermeabilizzare e ripristinare ecologicamente 15 discariche illegali che hanno beneficiato di un periodo transitorio a norma del trattato di adesione. Ai sensi della [direttiva quadro sui rifiuti\(2000/60/CE\)](#). Gli Stati membri sono tenuti a recuperare e smaltire i rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente, vietando l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. I rifiuti devono essere trattati senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da odori o rumori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Sia [Green Deal europeo](#) sia il [piano d'azione dell'UE per l'economia circolare](#) sono finalizzati ad accelerare la transizione verso un'economia circolare, basata su un'elevata efficienza sotto il profilo delle risorse, sulla riduzione dei rifiuti e su elevati tassi di riciclaggio in tutti i settori. In Romania, 101 discariche non conformi che hanno beneficiato di un periodo transitorio avrebbero dovuto essere chiuse entro luglio 2019. Secondo le informazioni ricevute dalla Romania, 86 discariche sono ora chiuse e bonificate. Il calendario per la chiusura e la bonifica delle restanti 15 discariche rimane incerto, poiché per molte di esse i lavori di chiusura non sono ancora stati avviati. La Commissione ha deciso di inviare in data odierna una lettera di costituzione in mora alla Romania. La Romania dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Acqua potabile: la Commissione chiede alla FRANCIA di garantire la purezza delle acque**

## **destinate al consumo umano**

La Commissione invita la **Francia** ad attuare la legislazione dell'UE in materia di qualità dell'acqua potabile. La direttiva sull'acqua potabile ([direttiva 98/83/CE](#)) mira a proteggere la salute dagli effetti nocivi della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la sicurezza e la purezza. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Da molti anni l'acqua potabile fornita a decine di migliaia di persone in Francia contiene quantità eccessive di nitrati. La Francia è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva sull'acqua potabile per quanto riguarda i livelli di nitrati in essa contenuti. La Commissione ha deciso di inviare in data odierna una lettera di costituzione in mora alla Francia. La Francia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

## **Pesca: la Commissione invia una lettera di costituzione in mora ai PAESI BASSI in merito alla pesatura e alla registrazione delle catture**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora ai **Paesi Bassi** per non aver rispettato, tra l'altro, il regolamento sul regime di controllo ([regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio](#)), il regolamento NEAFC (Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale) ([regolamento \(UE\) n. 1236/2010](#)) e il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ([regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio](#)). In particolare i Paesi Bassi non mettono in atto controlli, ispezioni efficaci e la coercizione di aspetti essenziali della pesatura, del trasporto, della tracciabilità e della registrazione delle catture per quanto riguarda gli sbarchi di pesce pelagico e demersale, congelato e fresco, effettuati da pescherecci dell'UE e di paesi terzi nei porti olandesi. Di conseguenza la Commissione ritiene che i Paesi Bassi non garantiscano un adeguato controllo degli sbarchi nei loro porti, il che può portare allo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e al mancato rispetto delle quote. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi, concedendo 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

## **Pesca: la Commissione invia una lettera di costituzione in mora al BELGIO in merito alla pesatura e alla registrazione delle catture**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Belgio** per non aver rispettato, tra l'altro, il regolamento sul regime di controllo ([regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio](#)). In particolare il Belgio non mette in atto controlli, ispezioni efficaci e la coercizione di aspetti essenziali della pesatura dei prodotti della pesca, dei contenuti e della presentazione dei documenti di registrazione da parte del settore della pesca e della trasformazione del Belgio, la tracciabilità dei prodotti della pesca e la registrazione delle catture. Di conseguenza la Commissione ritiene che il Belgio non garantisca un adeguato controllo delle flotte di pesca belghe, il che può portare allo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e al mancato rispetto delle quote. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora al Belgio, concedendo 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

## **Natura: La Commissione invita la ROMANIA ad assicurare la protezione degli habitat e delle specie**

La Commissione chiede alla **Romania** di dare pieno recepimento nell'ordinamento nazionale alla [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La direttiva contribuisce alla tutela della biodiversità nell'Unione europea. Il mancato corretto recepimento delle disposizioni della direttiva può comprometterne gli obiettivi di conservazione. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia europea sulla biodiversità](#), sottolineano l'importanza fondamentale che l'UE fermi la perdita di biodiversità migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Tra l'altro la legislazione rumena non prevede esplicitamente che le misure di conservazione contenute nei piani di gestione debbano tener conto delle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Ciò incide direttamente sulla qualità dei piani di gestione, in quanto questi ultimi potrebbero non contemplare le misure necessarie per proteggere tali tipi di habitat e specie. La normativa nazionale rumena limita inoltre l'ambito di applicazione della direttiva alle attività all'interno dei siti Natura 2000. Sono escluse tutte le altre potenziali cause di degrado e perturbazione che abbiano origine al di fuori dei siti. Considerato che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme settoriali, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di

costituzione in mora alla Romania. La Romania dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Qualità dell'aria: la Commissione invita la CROAZIA e l'ITALIA a proteggere la popolazione dall'inquinamento atmosferico da particolato \* [aggiornato il 30.10.2020 alle ore 15.30]**

La Commissione invita la **Croazia** e l'**Italia** a conformarsi alle prescrizioni della [direttiva 2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato. Quando i valori limite stabiliti dalla direttiva vengono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani relativi alla qualità dell'aria che comprendano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Per quanto riguarda la Croazia, i dati disponibili dimostrano che i valori limite per materiale particolato (PM<sub>10</sub>) e il materiale particolato sottile (PM<sub>2,5</sub>) sono stati superati in diverse zone: le città di Zagabria e Osijek e la zona industriale attorno a Slavonski Brod, mentre le relazioni indicano che le misure adottate per ridurre l'inquinamento atmosferico non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. I dati disponibili per l'Italia dimostrano che sin dal 2015 il valore limite per il PM<sub>2,5</sub> non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Il PM<sub>10</sub> e il PM<sub>2,5</sub> sono particolarmente pericolosi per la salute umana. L'esposizione al materiale particolato può influire sulla funzione polmonare e causare o aggravare malattie cardiovascolari e respiratorie, infarti cardiaci e aritmie, pregiudicare il sistema nervoso centrale, il sistema riproduttivo e provocare il cancro. Ogni anno nell'Unione europea quasi 350 000 decessi prematuri sono attribuiti solo al PM<sub>2,5</sub>. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla Croazia e all'Italia, che dispongono ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita l'AUSTRIA a migliorare le norme nazionali \* [aggiornato il 30.10.2020 alle ore 15.30]**

La Commissione invita l'Austria ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale ([direttiva 2011/92/UE](#)), la quale prevede che sia valutato l'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati prima che questi siano autorizzati. Con la nuova normativa dell'Unione ([direttiva 2014/52/UE](#)) adottata dagli Stati membri dell'UE nell'aprile 2014 è stato ridotto il carico amministrativo e migliorato il livello di protezione dell'ambiente, rendendo nel contempo più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni economiche relative agli investimenti pubblici e privati. Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa rimanga sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi ambientali. Il presente caso riguarda una serie di aspetti problematici della normativa austriaca che recepisce la direttiva modificata, in particolare l'obbligo per il committente e per l'autorità competente di tenere conto dei risultati di altre valutazioni pertinenti, dell'informazione al pubblico e di alcuni progetti elencati negli allegati I e II della direttiva. La Commissione aveva già inviato una lettera di costituzione in mora all'Austria in data 11 ottobre 2019. Ulteriori analisi della conformità della legislazione austriaca hanno messo in luce una serie di ulteriori problemi di recepimento. Considerato che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme settoriali, la Commissione ha deciso di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora all'Austria. Il paese dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

*Lettere di costituzione in mora - articolo 260 TFUE*

### **Acque: la Commissione invia un ultimo avviso alla SPAGNA affinché dia piena attuazione alla sentenza della Corte in merito ai piani di gestione del rischio di alluvioni**

La Commissione europea esorta la **Spagna** a conformarsi pienamente alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'UE il 2 aprile 2020 nella causa [C384/19](#). Sebbene la Spagna abbia ora dato esecuzione alla sentenza per quanto riguarda il distretto idrografico di La Gomera, non ha ancora stabilito, ultimato, pubblicato e comunicato i piani di gestione del rischio di alluvioni che dovevano essere presentati entro il 22 dicembre 2015, corrispondenti ai distretti idrografici di Gran Canaria; Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, e El Hierro. Tali piani sono prescritti a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 15, paragrafo 1, della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. La Spagna prevede di disporre di tali piani tra novembre 2020 e marzo 2021. Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa rimanga sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi ambientali. In considerazione del fatto che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme ambientali settoriali e il conseguimento dei loro obiettivi, la Commissione ha deciso di inviare alla Spagna una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La Spagna dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

#### Lettera di costituzione in mora complementare

### **Rumore: la Commissione invita la GRECIA ad adottare mappe acustiche strategiche e piani d'azione**

La Commissione ha deciso di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora alla **Grecia** per non aver rispettato le norme dell'UE sul rumore ambientale. La [direttiva 2002/49/CE](#) definisce un approccio comune inteso a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dovuti all'esposizione al rumore ambientale. Gli Stati membri dell'UE sono tenuti ad adottare mappe acustiche e piani d'azione e a riesaminarli con cadenza periodica. Ai sensi della direttiva, la mappatura acustica strategica dovrebbe essere effettuata in determinate zone di interesse. I piani d'azione dovrebbero riguardare le priorità delle suddette zone di interesse ed essere elaborati dalle autorità competenti previa consultazione del pubblico. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. La Grecia non ha adottato una serie di piani d'azione e di mappe acustiche strategiche per diversi agglomerati e assi stradali e per l'aeroporto di Atene. In altri casi, i piani d'azione e le mappe acustiche adottati non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva e sono stati adottati senza un'adeguata consultazione del pubblico. La Grecia ha inoltre mancato di verificare se sia necessaria una revisione dei piani d'azione esistenti. Il rumore causato dal traffico stradale, ferroviario e aeroportuale è la seconda principale causa ambientale di morte prematura in Europa dopo l'inquinamento atmosferico. Secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente, ogni anno il rumore contribuisce a causare 48 000 nuovi casi di ischemia cardiaca, che può portare a morte prematura, e 6,5 milioni di casi di gravi disturbi cronici del sonno. Per i motivi menzionati sopra la Commissione ha deciso di inviare oggi una lettera di costituzione in mora alla Grecia. La Grecia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Acque: la Commissione invita la ROMANIA a rispettare le norme dell'UE in materia di acque reflue urbane**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora alla **Romania** per non aver rispettato le norme dell'UE sul trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)) nelle grandi aree urbane. Ai sensi della direttiva, le città e i centri urbani sono tenuti a predisporre l'infrastruttura necessaria per la raccolta e il trattamento delle rispettive acque reflue urbane. Le acque reflue non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità rumene, mentre alcuni grandi agglomerati non hanno garantito una raccolta adeguata delle acque reflue urbane, in altri casi sono state riscontrate non conformità. 188 grandi agglomerati non si sono ancora conformati agli obblighi di raccolta delle acque reflue urbane previsti dal diritto dell'UE, mentre 192 grandi agglomerati non rispettano gli obblighi di trattamento secondario e 193 grandi agglomerati non rispettano il trattamento più rigoroso. La Commissione ha pertanto deciso di inviare in data odierna una lettera di costituzione in mora alla Romania. Questo caso rientra in un'azione orizzontale che riguarda 12 Stati membri cui erano state concesse deroghe temporanee dai rispettivi trattati di adesione. La Romania dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione invita la SPAGNA ad adeguare la propria normativa nazionale**

La Commissione invita la **Spagna** ad adeguare la propria normativa nazionale al fine di conformarsi pienamente al diritto dell'UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale. A norma della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ([direttiva 2014/52/UE](#)) gli Stati

membri devono adottare disposizioni affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. La normativa spagnola che recepisce la direttiva VIA stabilisce tuttavia determinati "criteri di esclusione" che esentano dalla valutazione dell'impatto ambientale i progetti appartenenti ad alcune categorie esclusivamente in funzione delle loro dimensioni. Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa rimanga sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi ambientali. In considerazione del fatto che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme ambientali settoriali e il conseguimento dei loro obiettivi, la Commissione ha deciso di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora alla Spagna. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### Pareri motivati

#### **Natura: la Commissione esorta CIPRO a completare la sua rete di aree protette\* [aggiornato il 30.10.2020 alle ore 15.30]**

La Commissione chiede a **Cipro** di dare piena attuazione alla [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla [direttiva 2009/147/CE](#) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In base alla direttiva ogni Stato membro contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000 designando un numero sufficiente di zone di protezione speciale e di siti di importanza comunitaria in modo da includere nella misura adeguata tutti gli habitat prioritari e le specie presenti nel territorio degli Stati membri. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia europea sulla biodiversità](#), sottolineano quanto sia di fondamentale importanza che l'UE arresti la perdita di biodiversità migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Cipro ha mancato di fornire un elenco esaustivo dei siti di importanza comunitaria proposti e non ha indicato tutte le informazioni necessarie relative a ciascun sito. Di conseguenza la rete Natura 2000 non comprende nella misura adeguata tutti i diversi tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a Cipro. Il paese dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### **Natura: la Commissione invita la GERMANIA a rafforzare la protezione dei terreni erbosi ricchi di fiori nei siti protetti "Natura 2000"**

La Commissione invita la **Germania** a rafforzare in modo significativo la protezione dei terreni erbosi ricchi di fiori nei siti "Natura 2000", in adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)), che è uno degli strumenti principali dell'UE per la protezione della biodiversità. Ai sensi di questa legge, i paesi dell'UE sono tenuti a proteggere e ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente importanti tipi di habitat e di specie. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia europea sulla biodiversità](#), sottolineano quanto sia di fondamentale importanza che l'UE arresti la perdita di biodiversità migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. La Germania non adempie all'obbligo ad essa incombente di prevenire il degrado, in particolare, di 2 tipi di habitat, segnatamente i prati da fieno in pianura e i prati da fieno in montagna, che in Germania presentano uno stato di conservazione insoddisfacente. I 2 tipi di habitat svolgono un ruolo fondamentale per gli insetti impollinatori, api e farfalle, e sono protetti nel quadro della rete Natura 2000. Principalmente a causa di pratiche agricole non sostenibili all'interno delle zone di protezione della natura, negli ultimi anni questi tipi di habitat si sono notevolmente ridotti di dimensioni o sono completamente scomparsi in vari siti protetti. La Germania non fornisce inoltre un'adeguata protezione giuridica dei summenzionati tipi di habitat. La Commissione ha deciso di inviare oggi un parere motivato alla Germania. La Germania dispone ora di 2 mesi per attuare un intervento appropriato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### **Acque: la Commissione invita l'IRLANDA a recepire correttamente la direttiva quadro sulle acque**

La Commissione ha chiesto all'**Irlanda** di adempiere agli obblighi ad essa incombenti di recepire pienamente e correttamente nel diritto nazionale la direttiva quadro sulle acque ([direttiva 2000/60/CE](#)). Scopo della direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, anche impedendo il loro ulteriore deterioramento, prevenendo l'inquinamento nonché proteggendo e rafforzando gli

ecosistemi dipendenti dall'acqua e le risorse idriche. Il termine ultimo previsto dalla direttiva quadro sulle acque per conseguire l'obiettivo di un buono stato delle acque è il 2027. In questo caso la Commissione esprime preoccupazione per il fatto che l'Irlanda non ha recepito correttamente la direttiva nel diritto nazionale. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. I settori chiave in cui la legge di recepimento irlandese dovrebbe prevedere controlli adeguati sono i seguenti: estrazione di acqua, arginamento e attività che provocano modifiche idromorfologiche, come la costruzione di dighe, sbarramenti e altre interferenze del flusso idrico naturale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare oggi un parere motivato all'Irlanda. L'Irlanda dispone ora di 2 mesi per attuare un intervento appropriato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Qualità dell'aria: la Commissione invita la GRECIA e la ROMANIA ad adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico**

La Commissione esorta la **Grecia** e la **Romania** ad adottare i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, come richiesto a norma della [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. La direttiva impone agli Stati membri l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente. La direttiva stabilisce impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri per quanto riguarda varie sostanze [biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine (PM<sub>2,5</sub>)]. Le emissioni dei suddetti inquinanti e i loro effetti devono essere monitorati e comunicati. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Per i motivi indicati sopra la Commissione ha deciso di inviare oggi un parere motivato agli Stati membri interessati. La Grecia e la Romania dispongono ora di due mesi per adottare misure adeguate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Rifiuti: la Commissione invita la SLOVENIA a onorare gli obblighi ad essa incombenti relativi ai veicoli fuori uso**

La Commissione chiede alla **Slovenia** di fornire informazioni in merito agli obiettivi di reimpiego e recupero dei veicoli fuori uso. La direttiva relativa ai veicoli fuori uso ([direttiva 2000/53/CE](#)) prescrive gli obiettivi che gli Stati membri dovrebbero raggiungere e l'obbligo di riferire in merito a detti obiettivi. La comunicazione degli obiettivi è disciplinata dalla [decisione 2005/293/CE della Commissione](#), che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva. Sia [Green Deal europeo](#) sia il [piano d'azione dell'UE per l'economia circolare](#) sono finalizzati ad accelerare la transizione verso un'economia circolare, basata su un'elevata efficienza sotto il profilo delle risorse, sulla riduzione dei rifiuti e su elevati tassi di riciclaggio in tutti i settori. La Slovenia non ha ancora fornito i dati sugli obiettivi di reimpiego e recupero fissati per i veicoli fuori uso, corredati di un'adeguata descrizione dei dati utilizzati. La Commissione ha pertanto deciso di inviare oggi un parere motivato alla Slovenia. La Slovenia dispone ora di 2 mesi per attuare un intervento appropriato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Accesso alla giustizia: la Commissione invita la SLOVENIA a migliorare la legislazione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale**

La Commissione invita la **Slovenia** a migliorare la legislazione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale a norma della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale ([direttiva 2011/92/UE](#)) e della direttiva relativa alle emissioni industriali ([direttiva 2010/75/UE](#)). Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di garantire l'accesso del pubblico a una procedura di ricorso sulle decisioni ambientali. Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa rimanga sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi ambientali. La legislazione slovena prevede che i singoli e le ONG partecipino alle procedure amministrative prima di avere accesso a una corte amministrativa competente, limitando così il loro diritto di accesso alla giustizia. Inoltre le decisioni negative sui controlli nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (vale a dire una decisione che ritiene non necessaria una valutazione dell'impatto ambientale) non possono essere impugnate da una persona fisica o giuridica, fatta eccezione per il committente e le ONG qualificate. Ciò è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il pubblico interessato

deve essere legittimato a intentare un'azione contro una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione d'impatto ambientale. Ciò rende eccessivamente difficile per i singoli l'esercizio del loro diritto di accesso alla giustizia. In considerazione del fatto che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme ambientali settoriali, la Commissione è in procinto di inviare un parere motivato alla Slovenia. La Slovenia dispone ora di 2 mesi per attuare un intervento appropriato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

### **Qualità dell'aria: la Commissione ha deciso di deferire la FRANCIA alla Corte di Giustizia per non aver rispettato l'obbligo di proteggere i cittadini dalla cattiva qualità dell'aria**

Oggi la Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Francia** alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la cattiva qualità dell'aria dovuta allo sfioramento dei limiti di particolato (PM<sub>10</sub>). Quando i valori limite stabiliti dalla legislazione sulla qualità dell'aria ambiente dell'UE nella [direttiva 2008/50/CE](#) vengono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani relativi alla qualità dell'aria che comprendano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Nel caso della Francia non sono stati rispettati i valori limite giornalieri applicabili al particolato PM<sub>10</sub> che sono giuridicamente vincolanti dal 2005. I dati forniti dalla Francia confermano il mancato rispetto sistematico delle norme UE in materia di valori limite per il PM<sub>10</sub> nelle zone di Parigi e della Martinica, rispettivamente per dodici e quattordici anni a partire dal 2005. Pertanto la Commissione deferisce la Francia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il [comunicato stampa](#).

## **7. Sanità pubblica**

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Darragh Cassidy - Tel. +32 229 83978)

#### Lettera di costituzione in mora

### **Sanità delle piante: la Commissione chiede al REGNO UNITO di rispettare le norme dell'UE concernenti la *Xylella fastidiosa* e il *Ceratocystis platani***

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Regno Unito** per non aver rispettato le [norme dell'UE](#) concernenti gli organismi nocivi per le piante *Xylella fastidiosa* e *Ceratocystis platani*. Il 21 aprile 2020 il Regno Unito ha introdotto, e non successivamente soppresso, modifiche degli atti derivati (*Statutory Instruments*) della regolamentazione del Regno Unito sui controlli ufficiali del 2019, contenenti restrizioni all'importazione di organismi nocivi per le piante, tra cui la *Xylella fastidiosa* e il *Ceratocystis platani*. Mentre l'UE dispone di misure proporzionate per proteggere le piante da tali organismi nocivi, le misure di protezione del Regno Unito sono ingiustificatamente più rigorose rispetto alle prescrizioni dell'UE. La Commissione ha pertanto adottato la [decisione \(UE\) 2020/758](#), chiedendo al Regno Unito di revocare entro il 20 giugno 2020 le misure dallo stesso adottate. Poiché il Regno Unito non ha rispettato tale decisione, e mantiene in vigore norme nazionali non conformi a quelle dell'UE, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il Regno Unito dispone ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie a conformarsi, trascorsi i quali la Commissione può inviare un parere motivato.

## **8. Economia digitale**

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Charles Manoury - Tel. +32 229 13391)

#### Pareri motivati

### **Cybersicurezza: la Commissione esorta il BELGIO, la ROMANIA e l'UNGHERIA a ottemperare ai loro obblighi per quanto riguarda gli operatori di servizi essenziali**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati al **Belgio**, alla **Romania** e all'**Ungheria** in merito alla mancata notifica alla Commissione delle informazioni relative all'identificazione degli operatori di servizi essenziali. La Commissione, come stabilito nella direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS)([direttiva \(UE\) 2016/1148](#)), aveva chiesto questa informazione per valutare la coerenza degli approcci adottati dai diversi Stati membri per identificare gli operatori di servizi essenziali. Il termine ultimo per la presentazione delle informazioni era il 9 novembre 2018. I pareri motivati odierni fanno seguito alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel luglio 2019 ai 3 paesi interessati. Nel caso del Belgio, le informazioni mancanti comprendono il numero di operatori in vari settori fondamentali, quali energia, trasporti, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile, e informazioni sulle soglie esistenti per identificarli (utilizzate nel processo di identificazione). L'Ungheria deve fornire le informazioni ancora mancanti sugli operatori di servizi essenziali per il settore dei trasporti, mentre le autorità rumene devono ancora comunicare le misure nazionali che consentono l'identificazione degli operatori, il numero di operatori di servizi essenziali e le soglie utilizzate nel processo di identificazione. Il Belgio, la Romania e l'Ungheria dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie per conformarsi alla richiesta, trascorsi i quali il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

## 9. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo – Tel. +32 229 81325)

### Lettere di costituzione in mora e/o pareri motivati

#### **Rifiuti radioattivi: la Commissione invita l'AUSTRIA, la CROAZIA e l'ITALIA ad adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme alle norme dell'UE**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora all'**Austria**, alla **Croazia** e all'**Italia** per non aver adottato un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme ai requisiti previsti dalla direttiva sul combustibile nucleare esaurito e sui rifiuti radioattivi ([direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio](#)). I rifiuti radioattivi derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari, ma anche dall'uso di materiali radioattivi per scopi non legati alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Questo significa che tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi. La direttiva stabilisce un quadro comunitario che impone la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza ed evitare di imporre oneri indebiti a carico delle generazioni future. In particolare, la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e di tutti i rifiuti radioattivi generati nel loro territorio, dalla produzione allo smaltimento, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare per la prima volta alla Commissione i loro programmi nazionali entro il 23 agosto 2015. Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita la ROMANIA, la SLOVENIA, la SLOVACCHIA e la SVEZIA a recepire la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora alla **Romania**, alla **Slovenia** e alla **Slovacchia**, e un parere motivato alla **Svezia**, chiedendo il pieno recepimento nella rispettiva legislazione nazionale della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018, ma la Commissione ritiene che i suddetti paesi non lo abbiano fatto in modo completo. La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare pareri motivati alla Romania, alla Slovenia e alla Slovacchia e di deferire la Svezia alla Corte di giustizia dell'UE.

*Parere motivato*

### **Prestazione energetica nell'edilizia: la Commissione invita il PORTOGALLO ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma della legislazione dell'UE sull'efficienza energetica nell'edilizia**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Portogallo** per non aver riferito sui livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, in linea con quanto previsto dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ([direttiva 2010/31/UE](#)). Nel maggio 2010 gli Stati membri hanno concordato di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici al fine di pervenire alla migliore combinazione possibile di investimenti e risparmi, i cosiddetti "livelli ottimali in funzione dei costi". Il calcolo di tali livelli ottimali è essenziale per consentire agli Stati membri di sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica e di energie rinnovabili del parco immobiliare nazionale e per evitare che i cittadini spendano più del necessario per migliorare l'efficienza delle loro abitazioni e dei loro uffici. Gli edifici, che consumano il 40% dell'energia nell'UE, rappresentano il principale settore di utilizzo finale e renderli maggiormente confortevoli ed efficienti è una priorità assoluta. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per adempiere ai propri obblighi giuridici, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

## **10. Fiscalità e Unione doganale**

*(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Nerea Artamendi Erro – Tel. +32 229 90964)*

*Lettere di costituzione in mora*

### **Fiscalità: la Commissione chiede al LUSSEMBURGO di allineare al diritto dell'UE le norme in materia di riduzione dell'imposta sulle successioni**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Lussemburgo** invitandolo a modificare le norme relative all'imposizione di assi ereditari che comprendono quote sociali. L'imposta sulle successioni è attualmente ridotta per quanto riguarda le quote di società aventi sede in Lussemburgo, che sono soggette a tassa di registrazione, ma non per quanto riguarda le quote detenute in società estere analoghe. La Commissione ritiene che tali norme violino la libertà di stabilimento (articoli 49 [TFUE](#) e 31 dell'[accordo SEE](#)) e la libera circolazione dei capitali (articoli 63 [TFUE](#) e 40 dell'[accordo SEE](#)). In assenza di una risposta soddisfacente entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXThttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29>

### **Fiscalità: la Commissione chiede al BELGIO di allineare al diritto dell'UE le norme in materia di esenzione fiscale dei redditi da interessi sui depositi a risparmio**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Belgio** invitandolo a modificare le norme relative all'esenzione fiscale dei redditi da depositi a risparmio. Nel diritto belga gli interessi dei depositi a risparmio godono di una esenzione parziale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche se i depositi soddisfano determinati criteri. La Corte di giustizia dell'UE ha ritenuto tali criteri in contrasto all'articolo 56 [TFUE](#) e all'articolo 36 dell'[accordo SEE](#) nella [sentenza della causa C-580/15](#), Van der Weegen e altri. In assenza di una risposta soddisfacente entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato.

### **Fiscalità: la Commissione chiede al BELGIO di rinunciare a tassare i dividendi delle azioni detenute dalle compagnie di assicurazione sulla vita stabilite all'estero in maggior misura che i dividendi percepiti dalle compagnie di assicurazione belghe**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Belgio** invitandolo a modificare le norme in base alle quali le compagnie belghe di assicurazione sulla vita sono di fatto esenti o quasi totalmente esenti dall'imposta sui redditi da dividendi, interessi e beni immobili, comprese le plusvalenze. I dividendi in uscita e gli interessi o i redditi versati alle compagnie di assicurazione sulla vita stabilite in altri paesi UE/SEE, invece, sono soggetti a ritenuta alla fonte generalmente compresa tra il 15 % e il 30 %, e i redditi in uscita da beni immobili sono soggetti all'imposta sulle società. Per analogia con le sentenze nelle cause [C-342/10](#)

Commissione/Finlandia e [C 641/17](#) *College Pension Plan of British Columbia*, la Commissione ritiene che la tassazione più elevata delle compagnie di assicurazione estere sia incompatibile con la libera circolazione dei capitali garantita dall'articolo 63 [TFUE](#) e dall'articolo 40 dell'[accordo SEE](#). Il Belgio dispone ora di due mesi per fornire una risposta soddisfacente, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Fiscalità: la Commissione chiede al LUSSEMBURGO di modificare le norme in materia di tassazione degli interessi percepiti dalle persone fisiche**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Lussemburgo** invitandolo a modificare la propria legislazione fiscale sugli interessi percepiti dalle persone fisiche. In base a tali norme i singoli contribuenti non residenti che hanno optato per un trattamento equiparato a quello dei residenti vedono gli interessi percepiti tassati a un'aliquota progressiva fino al 42 %, mentre i contribuenti residenti possono optare per una ritenuta liberatoria alla fonte con un'aliquota forfettaria del 20 %. La Commissione ritiene che tali norme possano violare la libera circolazione delle persone e la libera circolazione dei lavoratori dipendenti o autonomi (articoli 21, 45 e 49 [TFUE](#), articoli 28 e 31 dell'[accordo SEE](#)). Il Lussemburgo dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Fiscalità: la Commissione chiede alla FRANCIA di modificare la legislazione in materia di tassazione delle plusvalenze ottenute dai fondi di investimento esteri**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Francia** invitandola a adeguare la propria legislazione in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate dai fondi di investimento esteri. Quando un fondo d'investimento estero vende la propria partecipazione in una società francese, le plusvalenze sono imponibili se la quota è stata superiore al 25 % della società in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni. Però le plusvalenze realizzate da analoghi fondi di investimento francesi sono esentate dal pagamento di tale imposta. Ciò è discriminatorio e viola il diritto dell'Unione (articolo 49 [TFUE](#) sulla libertà di stabilimento e articolo 63 [TFUE](#) sulla libera circolazione dei capitali), in quanto dissuade i fondi di investimento esteri dall'investire in società francesi. La Francia è stata invitata a reagire alla lettera di costituzione in mora inviando una risposta soddisfacente entro due mesi. In caso contrario la Commissione potrà inviare un parere motivato.

### **Fiscalità: la Commissione adotta ulteriori misure nei confronti del REGNO UNITO per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di IVA per la negoziazione di strumenti finanziari su determinati mercati dei prodotti di base**

La Commissione ha deciso in data odierna, a norma dell'[articolo 260 TFUE](#), di inviare una lettera di costituzione in mora al **Regno Unito** per non aver applicato correttamente le norme dell'UE in materia di IVA a proposito della negoziazione di strumenti finanziari su determinati mercati dei prodotti di base e per non aver dato esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'UE il 14 maggio 2020 (Commissione/Regno Unito, [C-276/19](#)). La Corte ha affermato che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle norme dell'UE in materia di IVA (articolo 395, paragrafo 2, della [direttiva 2006/112/CE del Consiglio](#)) in quanto aveva esteso l'ambito di applicazione di una deroga IVA originariamente introdotta nel 1977, che applica un'aliquota zero alle operazioni effettuate su determinati mercati dei prodotti di base nel Regno Unito, senza aver presentato una domanda alla Commissione europea al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea. Pertanto il Regno Unito applica la deroga, in modo non corretto, al commercio di materie prime diverse da quelle inizialmente contemplate. È stata concessa a tali mercati anche la deroga al normale obbligo di tenuta dei registri IVA. Il Regno Unito dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora,

#### *Parere motivato*

### **Fiscalità: la Commissione esorta la SPAGNA a recepire la direttiva contro le pratiche di elusione fiscale in relazione ai disallineamenti da ibridi**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato per rammentare alla **Spagna** che tale paese avrebbe dovuto recepire nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2019 la direttiva contro le pratiche di elusione fiscale in relazione ai disallineamenti da ibridi ([direttiva\(UE\) 2017/952 del Consiglio](#), recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD 2). La finalità di tale

direttiva è assicurare che le società multinazionali non possano ridurre artificialmente i propri obblighi di pagamento di imposte societarie avvalendosi delle differenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri e quelli dei paesi terzi (i cosiddetti "disallineamenti da ibridi"). Se la Spagna non agirà nei prossimi 2 mesi la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia e chiedere che siano applicate penalità per il mancato recepimento della direttiva nel diritto nazionale entro i tempi prescritti.

#### Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

#### **Fiscalità: la Commissione europea ha deciso di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia dell'UE per quanto riguarda le norme in materia di imposta sul reddito per le imprese con succursali estere**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Grecia** alla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la legislazione greca in materia di imposta sul reddito, che applica un diverso trattamento fiscale alle perdite commerciali subite a livello nazionale e alle perdite in un altro Stato UE/SEE. Allo stesso tempo, entrambe le categorie di reddito da impresa sono soggette ad imposta in Grecia. Tale differenza di trattamento fiscale è in contrasto con l'articolo 49, paragrafo 1, [TFUE](#) (in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE) e all'articolo 31, paragrafo 1, dell'[accordo SEE](#) (in combinato disposto con l'articolo 34 dell'[accordo SEE](#)) e costituisce una restrizione al diritto di stabilimento. Il comunicato stampa è disponibile [online](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29).<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29>

#### **Fiscalità: la Commissione europea ha deciso di deferire i PAESI BASSI alla Corte di giustizia dell'UE per le loro norme sul trasferimento transfrontaliero di capitale pensionistico e sulla prestazione transfrontaliera di servizi pensionistici**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire i **Paesi Bassi** alla Corte di giustizia dell'Unione europea per le loro norme sulla prestazione transfrontaliera di servizi pensionistici e sul trasferimento di capitale pensionistico. Il deferimento deciso oggi riguarda tre diverse norme del regime neerlandese di tassazione delle pensioni transfrontaliere. A parere della Commissione tali condizioni costituiscono restrizioni alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali. Il comunicato stampa è disponibile [online](#).

#### **Fiscalità: la Commissione europea ha deciso di deferire il BELGIO alla Corte di giustizia dell'UE per le norme in materia di deducibilità fiscale degli assegni alimentari per i non residenti**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire il **Belgio** alla Corte di giustizia dell'UE per le norme in materia di deducibilità fiscale degli assegni alimentari dalla base imponibile dei non residenti. La legislazione belga attualmente non consente di dedurre gli assegni alimentari dalla base imponibile dei non residenti che ottengono in Belgio meno del 75 % della loro base imponibile mondiale. Tale impossibilità penalizza i contribuenti non residenti. La norma suddetta è pertanto in violazione dell'articolo 45 [TFUE](#) e dell'articolo 28 dell'[accordo SEE](#). Il comunicato stampa è disponibile [online](#).

#### **Fiscalità: la Commissione europea ha deciso di deferire la POLONIA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata esenzione dalle accise dei produttori di medicinali**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Polonia** alla Corte di giustizia per il mancato allineamento con le norme dell'UE in tema di esenzioni per l'alcole importato impiegato nella fabbricazione di medicinali. Le norme dell'UE in materia di accise dispongono l'esenzione obbligatoria dalle accise delle importazioni di alcole etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali. La prassi nazionale in Polonia non concede invece tale esenzione obbligatoria. Tale prassi è contraria alle disposizioni del diritto dell'UE in materia e al principio di proporzionalità ([direttiva 92/83/CEE](#)). Il comunicato stampa è disponibile [online](#).

## **11. Affari economici e finanziari**

(Per ulteriori informazioni: Marta Wieczorek – Tel. +32 229 58197; Enda McNamara – Tel. +32 229

Lettera di costituzione in mora**Falsificazione dell'euro: la Commissione sollecita il BELGIO e la GRECIA ad applicare correttamente le norme dell'UE in materia di protezione delle monete contro la falsificazione**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora al **Belgio** e alla **Grecia** per la non corretta applicazione delle norme dell'UE relative alla protezione dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Tali norme, stabilite dalla [direttiva 2014/62/UE](#), sono essenziali per rafforzare il quadro dell'UE in materia di lotta contro la falsificazione di banconote e monete metalliche. Il Belgio non ha recepito correttamente la disposizione della direttiva che qualifica come reato l'emissione di valuta falsificata e l'uso di strumenti o materiali legali per la fabbricazione di valuta falsificata. Il Belgio non ha inoltre recepito correttamente le disposizioni della direttiva relative alla responsabilità delle persone giuridiche e all'obbligo per le autorità nazionali di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi a cura del Centro nazionale di analisi durante i procedimenti penali. La direttiva prevede che la trasmissione dei campioni sia obbligatoria al più tardi al momento della sentenza definitiva del tribunale nazionale affinché possa contribuire all'individuazione e al rinvenimento di altre banconote e monete metalliche falsificate. La Grecia, tra l'altro, non ha recepito correttamente le disposizioni della direttiva relative al livello minimo della pena di reclusione massima per la produzione e la distribuzione di valuta falsificata, che dovrebbe essere rispettivamente di otto e cinque anni. La legislazione nazionale non prevede inoltre che le indagini o l'azione penale per i reati previsti dalla direttiva possano disporre di strumenti di indagine efficaci, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Questi Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.